



REGOLAMENTO UNICO
PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO LOCALE
DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI

PREMESSA

Il presente Regolamento è stato predisposto alla luce delle attuali normative in campo sociale e sanitario e delle indicazioni contenute nel vigente Piano sociale di zona dell'ambito territoriale di Barletta, per consentire il corretto funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali così come definito alla luce della Legge regionale n.19/2006 e del Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i.

E' rivolto alle persone che vivono nel Comune di Barletta e sarà attuato sulla base delle risorse e dei bisogni dei destinatari dei servizi e degli interventi previsti nel vigente Piano sociale di zona.

Il Regolamento è costituito da regole e norme, ed ha l'obiettivo di stimolare un welfare comunitario e la gestione sociale integrata e partecipata dei servizi.

Con il Piano sociale di zona il Comune di Barletta intende perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- a. prevenire e rimuovere le cause d'ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
- b. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- c. assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- d. recuperare i soggetti socialmente disadattati, con disagio mentale o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendo l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e. sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
- f. promuovere i diritti dei minori e degli adolescenti ad una crescita psicologica e culturale equilibrata e serena;
- g. promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.



TITOLO I CRITERI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso agli interventi e servizi sociali previsti dal vigente Piano di zona dell'Ambito territoriale di Barletta, ai fini della loro fruizione, in coerenza a quanto previsto dalla L.r. n. 19/2006 e dal Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i.
2. In particolare in esso vengono definiti:
 - a. principi di erogazione dei servizi;
 - b. livelli essenziali di assistenza;
 - c. destinatari, finalità e strutturazione degli interventi;
 - d. modalità di realizzazione;
 - e. condizioni oggettive e soggettive per l'ammissione al servizio/intervento;
 - f. accesso alle prestazioni agevolate;
 - g. criteri per la compartecipazione al costo da parte degli utenti;
 - h. determinazione dello stato di bisogno;
 - i. criteri di accesso e graduatoria;
 - j. risorse e tariffe;
 - k. pubblicizzazione e diffusione delle informazioni al cittadino;
 - l. obblighi dei soggetti richiedenti i servizi socio-assistenziali;
 - m. modalità di accesso: richiesta, erogazione e presa in carico;
 - n. decorrenza e durata delle prestazioni;
 - o. qualità dei servizi e diritti degli utenti;
 - p. controlli e verifiche;
 - q. reclami e ricorsi;
 - r. recupero dei crediti;
 - s. partecipazione attiva dei cittadini e contributo delle associazioni di volontariato;
 - t. disciplinari e procedure specifiche per l'accesso ai servizi.

Articolo 2

Definizione, strutturazione e finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito territoriale

1. Per interventi e servizi sociali si intendono i servizi e le attività di carattere sociale, erogati anche all'interno dei livelli essenziali di assistenza a carattere sociosanitario, comprese le misure a contrasto della povertà, in risposta a specifiche situazioni di bisogno e di cura.
2. Per prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, o comunque collegate nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche; i servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato.
3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito territoriale fornisce risposte omogenee sul territorio dell'Ambito territoriale di Barletta, in sintonia con quanto definito dalla programmazione regionale di settore. Esso si articola in un insieme di interventi e servizi ciascuno dei quali riferito ad una diversa funzione e tipologia secondo lo schema di seguito riportato:
 - a. servizi/interventi del welfare di accesso – volti a garantire la più ampia possibilità di accesso al sistema integrato e l'esercizio dei diritti di cittadinanza, attraverso prestazioni rivolte a fornire informazione, consulenza, orientamento ed accompagnamento alla rete territoriale dei servizi;



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida



- b. servizi/interventi del welfare d'emergenza – volti a promuovere la rimozione del disagio per le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità e fragilità sociale, garantendo un pronto intervento per la tutela e la messa in protezione nei casi di immediata urgenza, con un'attenzione particolare alla fase della prima accoglienza, propedeutica all'attivazione di percorsi di presa in carico, trattamento e reinserimento sociale;
 - c. servizi/interventi del welfare domiciliare – volti a sostenere le persone e le famiglie nella normalità della loro vita di relazione, supportandone l'autonomia e le capacità di vita indipendente, oltre che gli impegni di cura, attraverso interventi i più contigui possibile al proprio naturale ambiente di vita, di relazioni e di lavoro;
 - d. servizi/interventi del welfare comunitario – volti a promuovere e sostenere il benessere sociale, attraverso azioni orientate alla promozione, prevenzione, socializzazione, sostegno e sollievo per le famiglie nel loro quotidiano impegno di cura, oltre che a sostenere il protagonismo e la partecipazione dei cittadini, così come il coinvolgimento delle comunità locali, valorizzando le reti sociali del mutuo aiuto e del sostegno solidale, facilitando le relazioni tra cittadini e servizi, migliorando il senso civico e la cultura della legalità;
 - e. servizi/interventi del welfare residenziale – volti ad accogliere e sostenere, per periodi più o meno lunghi le persone in situazioni di fragilità e/o di non autosufficienza quando non è possibile la loro permanenza nel nucleo familiare o presso il loro abituale domicilio;
 - f. servizi/interventi del welfare di inserimento – volti a contrastare l'esclusione sociale e i processi di emarginazione delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione attraverso azioni di sostegno, accompagnamento, inserimento/reinserimento e partecipazione attiva ai ruoli sociali, con particolare riguardo al lavoro.
4. Oltre che per la funzione svolta all'interno del quadro complessivo di protezione sociale, ciascun servizio/intervento si caratterizza perché rivolto a specifiche aree di bisogno. Tali aree sono:
- a. le responsabilità familiari
 - b. i minori e i giovani
 - c. l'abuso e il maltrattamento
 - d. le persone anziane
 - e. le persone con disabilità
 - f. le dipendenze patologiche
 - g. la salute mentale
 - h. la povertà e l'esclusione sociale
 - i. l'immigrazione.
5. Tutti gli interventi e servizi sociali costituenti il Piano sociale di zona dell'Ambito territoriale, nel rispetto dei principi generali sanciti dalla vigente normativa di settore, finalizzano la loro azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- a. rimuovere o quantomeno ridurre le cause di esclusione sociale promuovendo e sostenendo l'integrazione sociale e lavorativa;
 - b. promuovere e sostenere le responsabilità familiari e tutelare i diritti di cittadinanza dei minori;
 - c. facilitare la permanenza delle persone nel proprio domicilio e sostenerne l'autonomia;
 - d. soddisfare le esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone in condizione di non autosufficienza
 - e. riconoscere le spese d'ospitalità eterofamiliare quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali.
 - f. favorire attraverso l'informazione e la consulenza la fruizione delle opportunità di accesso per le persone e le famiglie;
 - g. garantire ogni altro intervento qualificato a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, per quanto di competenza, al fine di assicurare l'esigibilità dei diritti sociali di cui all'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.



6. L'elemento determinante nella predisposizione del piano di aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse personali e familiari del soggetto fragile, quelle interne alle amministrazioni e quelle presenti sul territorio, al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati come facenti parte di un programma complessivo predisposto dagli uffici competenti secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

Articolo 3 **Livelli essenziali**

Il Comune assicura attraverso il Piano sociale di zona l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ai sensi di quanto disposto dall'art.12 comma 2 della L.r. n.19/2006, identificabili nelle seguenti tipologie di servizi:

- a. servizio sociale professionale
- b. servizio di segretariato sociale
- c. servizio di pronto intervento sociale
- d. servizio di assistenza domiciliare sociale e integrata
- e. centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali a carattere comunitario
- f. strutture semiresidenziali e residenziali per soggetti socialmente fragili
- g. servizio di assistenza economica.

Articolo 4 **Destinatari degli interventi e priorità di accesso**

1. Il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali dell'Ambito territoriale ha carattere di universalità ed è pertanto destinato alla generalità delle persone residenti nel Comune di Barletta e, secondo le disposizioni delle normative vigenti, anche a coloro che sono momentaneamente presenti sullo stesso territorio e che dovessero necessitare di interventi che ricoprono il carattere di urgenza risultando come tali indifferibili.
2. Per gli interventi che non rivestono carattere di urgenza rivolti a persone non residenti nel Comune dell'Ambito territoriale, sarà cura dell' Ufficio Servizi Sociali comunale, prendere opportuni contatti con il Comune di residenza ai fini di concordare un eventuale piano di intervento le cui spese saranno assunte dall'amministrazione competente per residenza.
3. E' garantita in ogni caso priorità di accesso ai servizi, secondo i parametri e i criteri fissati dal presente Regolamento e nei Disciplinari dei singoli servizi:
 - a. alle persone in condizioni di povertà o con limitato reddito o incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - b. alle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - c. ai minori di 14 anni;
 - d. alle persone anziane sole e/o non autosufficienti.

Articolo 5 **Modalità di realizzazione**

1. Per conseguire gli obiettivi previsti nel Piano sociale di zona il Comune provvede:
 - a. con attività e servizi gestiti direttamente;
 - b. con attivazione delle forme di gestione di cui al T.U. n. 267/2000;



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida



- c. con il sostegno e la collaborazione di altre Istituzioni, che svolgano la loro attività con interventi di natura socio assistenziale, Enti Pubblici e Privati, e organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali.
2. Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante la predisposizione e l'erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento e di prestazioni economiche, corrisposti alle persone da parte dell'Ambito territoriale, con le diverse forme di gestione e modalità organizzative consentite, in risposta a specifiche situazioni di bisogno e di cura, tenendo presente la disponibilità di risorse finanziarie ed economiche. In particolare attraverso:
 - a. l'attivazione di servizi d'orientamento ed informazione al cittadino;
 - b. l'attivazione di servizi di pronto intervento ed emergenza sociale;
 - c. la fornitura di sostegno economico finalizzato a bisogni urgenti;
 - d. l'organizzazione di servizi diretti anche integrati con gli interventi sanitari;
 - e. l'agevolazione nei pagamenti dei servizi comunali (rette, mense e trasporti sociali e scolastici...);
 - f. l'utilizzazione di tutte le risorse territoriali (associazionismo, volontariato, privato sociale, privato).
 - g. l'ospitalità in famiglie affidatarie, in strutture residenziali o semi residenziali, alternative alla famiglia;
 - h. l'attivazione di sistemi di telesoccorso e teleassistenza e quanto è utile al proseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli;
 - i. l'assistenza domiciliare anche in regime integrato con l'assistenza domiciliare sanitaria,
 - j. l'inserimento/reinserimento sociale, al fine di contrastare i processi di esclusione sociale e di emarginazione dei soggetti fragili.
3. L'Ambito, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel piano di zona, qualsiasi sia la modalità di gestione utilizzata, resta l'unico responsabile del trattamento dei dati dei servizi e interventi realizzati.

TITOLO II

PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 6

Modalità di accesso – Richiesta, erogazione e presa in carico

1. La richiesta specifica di intervento è presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, dove è attivo il Servizio Sociale professionale a cui è possibile rivolgersi per rappresentare le proprie necessità. Tale incontro ha lo scopo di stabilire una relazione tra persone ed operatori, mirata a sviluppare un progetto che risponda, in modo efficace, ai bisogni della persona.
2. Gli Uffici Servizi Sociali avviano la propria attività, con riguardo alle singole situazioni:
 - a. su richiesta del diretto interessato;
 - b. su richiesta di un componente della famiglia;
 - c. su richiesta di un tutore o su segnalazione di altri servizi;
 - d. d'ufficio, sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio sociale, nell'ambito della propria attività di prevenzione;
 - e. su disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. Per quanto concerne le specifiche modalità e procedure di accesso ed erogazione dei singoli servizi/interventi, nonché le quote di contribuzione dovute dagli utenti e le proporzioni delle stesse rispetto al costo complessivo del servizio, si rimanda ai Disciplinari dei singoli servizi/interventi, approvati dal Coordinamento Istituzionale e condivisi nei Tavoli di Concertazione per l'approvazione del 2° piano di Zona dell'Ambito Territoriale di Barletta.
4. I suddetti Disciplinari prevedono:
 - a. i destinatari del servizio/intervento;



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida



- b. le finalità e le attività di riferimento;
 - c. le modalità specifiche di accesso
 - d. il funzionamento delle specifiche graduatorie
 - e. la consistenza delle prestazioni
 - f. la valenza di specifici parametri di accesso
 - g. il valore minimo e massimo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente.
5. L'Ufficio Servizi Sociali cui perviene l'istanza per l'accesso ai servizi/interventi erogati sull'intero territorio dell'Ambito territoriale, avvia l'iter procedurale per l'eventuale presa in carico dell'utente nel modo seguente:
- a. accoglimento della domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), completa della relativa attestazione, necessaria alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché della documentazione integrativa dei redditi di natura assistenziale o previdenziale non compresi nell'imponibile IRPEF e delle ricevute giustificative delle spese sostenute, dei preventivi, perizie, stime sulle spese da sostenere;
 - b. lettura della richiesta di aiuto, individuazione del bisogno, analisi delle risorse, valutazione del livello di urgenza della risposta; il tutto tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri Enti e/o servizi;
 - c. raccolta di informazioni e ulteriore documentazione nonché acquisizione dei riscontri oggettivi della situazione esaminata per approfondire e supportare l'individuazione dei bisogni prioritari della persona valutata e la consistenza delle risorse assistenziali disponibili;
 - d. valutazione della condizione di bisogno con verifica del bisogno e dei requisiti per stabilire l'ordine di priorità per l'accesso ai servizi/interventi, qualora ricorrano le condizioni previste ai precedenti articoli del presente regolamento;
 - e. predisposizione del Piano di intervento personalizzato in accordo con i destinatari dell'intervento o con chi lo tutela; tale fase può concludersi con l'attivazione delle risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione che ha prodotto la richiesta di aiuto.
6. La presa in carico e la conseguente definizione di un piano di intervento personalizzato, successiva alla precedente fase istruttoria, comporta un percorso progressivo di valutazione professionale (mono/multiprofessionale) che il Servizio Sociale Professionale realizza attraverso un processo di definizione/ridefinizione del bisogno (accoglienza – ascolto – prima valutazione) e di progressiva responsabilizzazione e compartecipazione alla definizione del percorso da parte del cittadino utente. Particolare attenzione sarà posta nel coinvolgimento delle persone socialmente significative, anche con riferimento alle persone di cui all'articolo 433 del cod. civile e di altri operatori della rete dei servizi, che possono divenire parte attiva nel processo di intervento sociale, al fine di mobilitare le forze sociali, nonché favorire l'assunzione di responsabilità civile e morale dell'intera comunità.
7. Qualora a conclusione del lavoro effettuato, gli operatori del Servizio Sociale elaborino una proposta che preveda l'erogazione di interventi socio assistenziali anche integrati con prestazioni sanitarie, essi vengono assicurati con le modalità di accesso previste da apposito Protocollo operativo unico per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie sottoscritto tra l'Ambito territoriale e l'Asl.
8. Terminato l'iter operativo, relativo alla fase istruttoria, il Servizio Sociale e gli operatori sociali dell'Ambito, avvalendosi dei propri uffici, formalizzano le proposte di erogazione dei servizi/interventi al Dirigente di Settore e/o Responsabili dei Servizi Sociali, affinché si predispongano gli atti amministrativi necessari a garantire l'esecuzione degli adempimenti per aver titolo alla concessione dei servizi/interventi, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7

Decorrenza e durata delle prestazioni, deleghe



1. La prestazione, sulla base di quanto stabilito nell'istruttoria predisposta dai Servizi Sociali, decorre dall'adozione del relativo provvedimento di concessione, da parte dell'organo competente. Essa può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio economiche o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.
2. Ogni variazione nell'erogazione del servizio è disposta dall'Ufficio Servizi Sociali che ha curato la presa in carico, sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso, ed è comunicata all'interessato, previa predisposizione, da parte del Dirigente e/o Responsabile dei Servizi Sociali, dei conseguenziali atti amministrativi connessi a tali modifiche. Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.
3. Per le prestazioni sociali agevolate non è previsto il rinnovo automatico, ma la loro concessione è subordinata alla presentazione annuale di una nuova istanza avanzata allo stesso titolo.
4. Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal richiedente la prestazione o dal suo legale rappresentante.

Articolo 8

Qualità dei servizi e diritti degli utenti

1. Ogni servizio/intervento è un sistema formato da tre componenti: la relazione, e cioè il rapporto che si instaura tra operatore e cittadino; il processo di erogazione, e cioè il servizio in sé; la struttura, e cioè il luogo dove il servizio è erogato.
2. Gli obiettivi dichiarati verranno valutati attraverso i seguenti strumenti:
 - a. misurazione di parametri (standard) oggettivi;
 - b. questionari mirati, finalizzati alla misurazione della soddisfazione dei cittadini;
 - c. monitoraggio interno (controllo di gestione) sul processo di erogazione dei servizi al fine di migliorarli.
3. Le persone che si rivolgono agli Uffici Servizi Sociali hanno diritto:
 - a. a un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno e tenga conto delle richieste specifiche dell'utente e dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - b. a una completa informazione sui servizi esistenti e sulle modalità di accedervi;
 - c. alla realizzazione di programmi assistenziali personalizzati e condivisi con i destinatari dell'intervento;
 - d. al sistematico controllo, da parte dell'Amministrazione comunale, sulla modalità, tempistica, sul personale e sulla qualità dei servizi/interventi erogati sia direttamente o indirettamente;
 - e. alla riservatezza.
4. L'Assistente sociale responsabile del caso e tutti gli operatori sociali, pubblici e privati, coinvolti nel progetto di assistenza sono tenuti al segreto d'ufficio e professionale, secondo i dettami del proprio codice deontologico e nel rispetto delle vigenti norme che tutelano la privacy e il trattamento dei dati sensibili.
5. E' compito dell'Ufficio Servizi Sociali la cura e la conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni riguardanti la vita privata dei richiedenti. Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'Ufficio Servizi Sociali venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, sarà trattata nel rispetto scrupoloso della legge.
6. Il servizio di segretariato sociale è assicurato dal servizio sociale professionale d'Ambito, quest'ultimo svolge funzioni di conoscenza sui bisogni e sulla domanda sociale ai fini di migliorare la rispondenza del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali di Ambito, alle esigenze e all'evoluzione del contesto sociale. Il servizio sociale professionale d'Ambito, legge e decodifica la domanda sociale, effettua la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, predispone progetti personalizzati, attiva e integra i servizi e le risorse in rete, accompagna nel percorso e processo di promozione e emancipazione. Inoltre, lo stesso è trasversale ai vari servizi specialistici, svolgendo uno



specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e sociosanitari, assumendo un ruolo di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogando prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale.

Articolo 9

Reclami e ricorsi

1. Eventuali reclami vanno indirizzati all'Ufficio Servizi Sociali che provvede a dare formale risposta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
2. Eventuali ricorsi vanno indirizzati al presidente del Coordinamento Istituzionale per i servizi d'Ambito, al Sindaco per i servizi a valenza comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione/comunicazione del non diritto, o del parziale diritto, di accesso alla prestazione. L'organo competente, sentito il responsabile del procedimento oggetto del ricorso, risponde entro trenta giorni dal ricevimento. Nel caso sia necessario acquisire documenti e/o effettuare accertamenti, se ne darà notizia al ricorrente interrompendo i termini per la decisione del ricorso per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni.

Articolo 10

Controlli e revoca dei benefici

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese il Comune si riserva di effettuare indagini e controlli incrociati, con qualsiasi mezzo a disposizione, sui requisiti dichiarati per accedere al servizio/intervento, sul tenore di vita e sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, integrato dai redditi non fiscalmente rilevanti così come previsto dal presente Regolamento. Tali controlli incrociati saranno condotti utilizzando le informazioni in proprio possesso, quelle acquisibili da altre Amministrazioni, nonché avvalendosi della collaborazione degli organi competenti, ivi compreso gli organismi territoriali del Ministero delle Finanze.
2. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati comporta la revoca dei benefici concessi e il recupero degli eventuali benefici economici indebitamente ricevuti da destinatario e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 11

Recupero crediti

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse ai sensi del codice civile.
2. In caso di morosità e/o inadempienza, saranno adottate le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori e degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile.

TITOLO III

CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 12

Condizioni oggettive per l'accesso al servizio

1. Le condizioni oggettive per l'ammissione al servizio sono:
 - a. un programma di intervento rispondente alle necessità prospettate;
 - b. la disponibilità di fondi per il finanziamento dell'intervento che si intende attuare.



Articolo 13

Condizioni soggettive per l'accesso al servizio

- 1 Le condizioni soggettive per l'ammissione al servizio sono:
 - a. che si disponga di una istanza assistenziale in capo al destinatario dell'intervento;
 - b. che i singoli cittadini o i nuclei familiari, destinatari degli interventi, siano residenti nel Comune, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente e dal precedente articolo 4;
 - c. che il destinatario dell'intervento si trovi nelle condizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 14

Accesso alle prestazioni sociali agevolate

1. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale è disposto sulla base della valutazione della condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.
2. I servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per le situazioni di emergenza sono destinati a tutti i soggetti che versano in condizione di estremo bisogno economico e estremo disagio sociale e hanno carattere gratuito.
3. I servizi per l'accesso hanno carattere gratuito per tutti i cittadini.

Articolo 15

Valutazione della situazione economica

1. Il principale requisito per valutare l'accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai servizi a domanda individuale è costituito dalla situazione economica del richiedente.
2. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata, con riferimento al nucleo familiare, dal reddito e dal patrimonio ISE ed ISEE, avuto riguardo agli specifici disciplinari di accesso ai servizi/interventi.

Articolo 16

Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini della valutazione della situazione economica di cui all'art. 10 del presente regolamento, in coerenza con quanto stabilito nel regolamento regionale n.4/2007 e sm.i., il "nucleo familiare" è composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Articolo 17

Compartecipazione alla spesa e costi dei servizi

1. La soglia minima al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di partecipazione al costo del servizio/intervento è individuata avuto riguardo agli specifici disciplinari di accesso ai servizi/interventi.
2. La quota di compartecipazione eventualmente prevista a carico dell'utente viene determinata annualmente con delibera di Coordinamento istituzionale, al momento della determinazioni delle tariffe e diritti fissi dei servizi pubblici a domanda individuale, erogati dal Comune di Barletta.
3. La quota di compartecipazione eventualmente prevista a carico dell'utente verrà corrisposta dall'utente direttamente con il proprio reddito, o con l'aggiunta della quota di compartecipazione alla spesa dei parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Cod. Civ.



Articolo 18

Parametri ulteriori di accesso

1. Per l'accesso ad ogni servizio/intervento si individuano ulteriori parametri che rappresentino condizioni di svantaggio sociale e rischi di emarginazione e marginalità sociale.
2. I parametri da tenere presenti sono:
 - a. il carico familiare;
 - b. la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc.
 - c. il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese;
 - d. le condizioni di disabilità e di non autosufficienza;
 - e. le famiglie monogenitoriali e in particolare le donne sole con minori a carico;
 - f. condizioni abitative inadeguate;
 - g. la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
 - h. la mancanza di attività lavorativa per gravi ragioni indipendenti dalla propria volontà;
 - i. l'assenza di parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti o la presenza di parenti obbligati che risultino in condizioni economiche tali da non potervi provvedere completamente o in parte; l'esistenza di parenti obbligati agli alimenti e in grado di provvedervi esclude, di norma, la fruizione di interventi e benefici economici di carattere continuativo o straordinario da parte delle Amministrazioni Comunali dell'Ambito;
 - j. il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

Articolo 19

Situazioni particolari

1. Le persone affette da patologia in fase terminale, oppure dimesse da strutture sanitarie con motivata e dettagliata richiesta, che necessitano di assistenza e risultano prive di familiari in grado di provvedervi, accedono in via prioritaria ai servizi ed interventi. La valutazione della partecipazione alla spesa e l'eventuale recupero dei crediti, saranno successivamente effettuati conseguendo il successivo inserimento nella graduatoria ordinaria, una volta superata la situazione di emergenza.

Articolo 20

Graduatoria

1. Le persone che presentano istanza per l'accesso ai servizi/interventi vengono inserite in una graduatoria, formulata secondo i criteri riportati dettagliatamente nei disciplinari predisposti per i singoli servizi/prestazioni.
2. Gli stetti disciplinari stabiliscono, le modalità, gli scorrimenti, le revisioni nonché i termini di prestazione delle istanze.
3. In alcuni disciplinari è previsto che, a cura del servizio sociale professionale, nella formulazione delle graduatorie sia riconosciuta una priorità di accesso ai servizi/interventi per quei cittadini inseriti in progetti di rete, individuale e/o familiare, condiviso tra servizi pubblici locali o territoriali, servizi socio-sanitari ed organi giudiziari.

TITOLO III DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 21



Publicizzazione e diffusione delle informazioni al cittadino

1. Tutti i servizi/interventi sono pubblicizzati in forme idonee con cadenza periodica attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza e in collaborazione con patronati, sindacati, associazioni di tutela dei cittadini.
2. A tutti gli utenti dei servizi socio assistenziali è garantita l'informazione e l'assistenza necessaria per la fruizione delle opportunità disponibili e per l'accesso alle stesse, nonché l'orientamento alla rete dei servizi sociosanitari pubblici e privati, presenti sul territorio.
3. Il titolare del trattamento dei dati degli utenti, per tutti i servizi e interventi è il Comune di Barletta. I dati personali sono trattati, per lo svolgimento dei procedimenti di istruttoria, monitoraggio, verifica, valutazione e controllo, nel rispetto delle norme vigenti di tutela della riservatezza.
4. Tutti gli utenti dei servizi socio assistenziali devono essere informati:
 - a. delle finalità e modalità del trattamento dei dati;
 - b. della natura obbligatoria del loro conferimento;
 - c. dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione;
 - d. dell'impossibilità di ottenere il servizio/intervento richiesto, a fronte del rifiuto a fornire documentazioni, chiarimenti e delucidazioni richiesti dall'Ufficio Servizi Sociali.

Articolo 22

Obblighi dei soggetti richiedenti i servizi socio assistenziali

1. Il cittadino che usufruisce di prestazioni sociali agevolate e/o di servizi a domanda individuale è tenuto a contribuire e a sostenere il costo dei servizi nei termini richiamati dal precedente art. 17.
2. L'Amministrazione comunale, a fronte di inadempienze, si riserva la sospensione del servizio.
3. Qualora il tenore effettivo di vita emergente dagli accertamenti previsti dal presente Regolamento sia in contrasto con una definizione di indigenza, l'intervento di aiuto economico non viene attivato a prescindere dai dati derivanti dalla situazione economica.
4. Gli utenti devono essere consapevoli che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per la concessione dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite la Polizia municipale, gli Uffici tributari e i Nuclei ispettivi della Guardia di Finanza. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno avviati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti il falso.
5. Per ogni servizio e per ciascun intervento le persone interessate sono comunque tenute ad informarsi sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, rivolgendosi agli Uffici Servizi Sociali comunali. Tali uffici sono strutturati in maniera tale da poter rispondere all'esigenza di informazione sulle opportunità e risorse sociali presenti sul territorio dell'intero Ambito territoriale, garantendo allo stesso tempo, soprattutto per le fasce di cittadini in situazioni di maggiore rischio e fragilità sociale, oltre all'informazione, anche l'orientamento, l'accompagnamento, la mediazione, l'aiuto nel disbrigo delle pratiche per l'accesso e la prima valutazione.

Articolo 23

Associazioni di Volontariato

1. L'Ambito territoriale di Barletta riconosce al volontariato un ruolo propositivo di portatore di stimoli e di solidarietà sociale, oltre che un ruolo di collaborazione nelle scelte politiche sociali, in grado di offrire un contributo anche nella fase di attuazione operativa secondo criteri e modalità consentite dalle vigenti norme.
2. E' compito del Servizio Sociale Professionale promuovere la sussidiarietà orizzontale, attraverso il coinvolgimento del "buon vicinato", che, unitamente ai volontari del Servizio civile, alle associazioni di



CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida



volontariato, è chiamato a svolgere un'azione di sostegno, anche amicale, di accompagnamento e di aiuto a persone fragili presenti nel proprio contesto abitativo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 Integrazioni e rinvii

1. Le norme del presente Regolamento saranno modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; nelle more si applicheranno dette sopravvenute norme.
2. Le norme vigenti che regolamentano qualsiasi intervento o servizio anche non ricadenti nelle aree d'intervento del Piano sociale di zona (servizi sociali extra piano) si intendono abrogate e sostituite con l'approvazione del presente Regolamento e dei Disciplinari di cui all'art. 21 del presente Regolamento quali norme applicative dello stesso.

Articolo 26 Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data del verbale del Coordinamento Istituzionale di presa d'atto delle avvenute approvazioni dello stesso da parte dell'organo competente. Ai sensi della normativa vigente sarà consultabile oltre che in forma cartacea anche sul sito istituzionale del Comune.